



☩ S. P. Q. R.  
**COMUNE DI ROMA**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(SEDUTA PUBBLICA DEL 6 NOVEMBRE 1973)**

L'anno millenovecentosettantatrè, il giorno di martedì sei del mese di novembre, alle ore 18,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: DARIDA - DI SEGNI.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Merolli Carlo	Guerra Giovanni	Baldoni Adalberto
Muu Cautela Maria	Di Rienzo Lina	Ciancamerla Ettore
Starita Giovanni	Buffa Lucio	Signorelli Paolo
Benedetto Raniero	Ventura Luciano	Caputo Gasparino
Ciocci Carlo Alberto	D'Agostini Lorenzo	Celestre Luigi
Castiglione Ferdinando	Signorini Ennio	Di Segni Alberto
Pompei Ennio	Alessandro Consiglio Pietro	Pallottini Luigi
Fiori Publio	D'Arcangeli Mirella	Crescenzi Carlo
Fausti Franco	Aureli Massimo	Pietrini Vincenzo
Filippi Renzo	Marchio Michele	Veneziani Alberto
Corazzi Alfo	Alberti Evelina	Ferranti Duilio
Di Paola Crescenzo	Ciano Francesco	Cecchini Lucio
Palombini Rita	De Totto Giovanni	Cutolo Teodoro
Cavallina Paolo	Gionfrida Mario	Fornario Francesco Paolo
Chiarini Paolo	Afan de Rivera Costaguti Achille	
Bencini Giulio	Bon Valsassina Marino	

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA  
E ASSETTO DEL TERRITORIO  
F.to PULCI

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.  
( OMISSIS )

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Arata Luigi, Artieri Giovanni, Benzoni Alberto, Cabras Paolo, Cazora Benito, Della Seta Piero, Fiorucci Remo, Frajese Antonio, Martini Luigi, Mensurati Elio, Meta Ego Spartaco, Pala Antonio, Petroselli Luigi, Rebecchini Francesco, Sacchetti Marcello, Salzano Eduardo, Sargentini Bruno, Trombetta Umberto, Vetere Ugo.

( OMISSIS )

A questo punto entra nell'Aula l'on. SINDACO, che assume la Presidenza dell'Assemblea.

( OMISSIS )

Deliberazione n. 2914

2654<sup>a</sup> Proposta (Delib. della G. M. del 5-9-1973 n. 5372)

*Ratifica di deliberazione presa dalla Giunta Municipale ad urgenza relativa a:*

**Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 8/L «Tor Sapienza».**

Premesso che con deliberazioni adottate ad urgenza dalla Giunta Municipale nn. 2697 e 2698 del 25 maggio 1971, ratificate dal Consiglio Comunale con atti nn. 2174 e 2175 del 5 novembre 1971, sono stati adottati il piano particolareggiato di esecuzione del P.R.G. ed il piano delle opere pubbliche d'attuazione del piano generale della zona industriale n. 8/L, riguardante il territorio compreso tra la Via Prenestina, il Grande Raccordo Anulare, la Via Collatina, l'Autostrada degli Abruzzi, il Fosso di Tor Sapienza e l'Arteria di scorrimento intermedio (Tor Sapienza);

Che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, previa pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 65 del 17 agosto 1971, gli atti relativi ai citati provvedimenti sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni trenta, correnti dal 18 agosto al 16 settembre 1971;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione (ed anche successivamente) sono state prodotte n. 98 opposizioni ed osservazioni di cui, n. 88 presentate — nei termini stabiliti dalla legge — al Segretariato Generale e n. 10 fuori ter-

mine presentate direttamente all'Ufficio Speciale Piano Regolatore, da parte di privati, Enti od organismi pubblici, le quali vengono esibite in originale e depositate in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 2, 3 febbraio 1973, 30 marzo 1973, 7 aprile e 19 giugno 1973;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in esecuzione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che il Consiglio Comunale, nella seduta del 31 luglio 1973, ha aggiornato i propri lavori alla prossima sessione autunnale;

Che, data la necessità e l'urgenza di provvedere, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, T. U. 4 febbraio 1915, n. 148;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi del precitato articolo 140, per i motivi di cui in narrativa, delibera:

a) Di approvare in conformità ai citati parì resi dalla Commissione Consiliare le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 8/L « Tor Sapienza »:

##### 1) ADIUTORI SALVATORE

L'esponente premette che nel terreno di sua proprietà su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche è edificato un capannone privo di licenza edilizia.

Chiede che il tracciato della nuova Via Prenestina previsto nel p.p. n. 8/L sia riportato a quello del P.R.G. 1962.

Si controdeduce:

L'osservazione non è proponibile in quanto il terreno dell'esponente ricade fuori del perimetro del p.p. n. 8/L.

##### 2) ALOISI FRANCESCO

L'esponente fa presente che sul terreno di sua proprietà sul quale insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche ed il tracciato della nuova Prenestina sorge un capannone privo di licenza edilizia. Fa inoltre presente che il tracciato della nuova arteria previsto dal p.p. n. 8/L è diverso da quello del P.R.G. e che i singoli consorziati hanno ricorso avverso il tracciato previsto dalla variante del 17 ottobre 1967 che incideva su costruzioni esistenti, e pertanto chiede che il tracciato della nuova Prenestina sia pianificato in modo da non attraversare i terreni degli appartenenti al Consorzio o che in via subordinata sia ripristinato il tracciato previsto dal P.R.G. 1962, oppure che, se in ultima ipotesi fosse riconfermato il tracciato del p.p. n. 8/L, venga eliminato il vincolo di rispetto ai lati della strada.

Si controdeduce:

L'osservazione non è meritevole di accoglimento in quanto il tracciato della nuova Prenestina è stato definito con variante di P.R.G., approvata con D.P. il 6 dicembre 1971, n. 4876. Tale spostamento potrà essere formalizzato solo attraverso uno strumento urbanistico di uguale valore giuridico. E' intendimento infatti dell'Amministrazione di studiare un nuovo tracciato della strada spostato più a nord in maniera da interessare un minor numero di costruzioni industriali abusive, tracciato che sarà proposto con variante di P.R.G.

3) CIUFFINI PACIFICO e DI MASI DOMENICO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

4) VINCENZO e ROMOLO GIANNI

Gli esponenti, proprietari di un terreno, in Catasto al foglio 664, particelle 705, 517, 759, 608, 29, 30, che il P.R.G. 1965 destinava a zona industriale con il vincolo di rispetto delle falde idriche e che in seguito alla variante del P.R.G. 1967 veniva destinato a zona H/2 con vincolo di inedificabilità dovuto al rispetto assoluto delle falde idriche, destinazione mantenuta dal p.p., fanno notare che l'A.C.E.A. ha trasmesso un progetto di massima in data 22 maggio 1958 per la protezione delle falde alimentatrici delle sorgenti e delle acquisizioni del vecchio acquedotto Vergine, dell'Acqua Augusta e dell'Appia il quale restituisce all'utilizzazione industriale, con industrie selezionate, la parte di fondo valle relativa al Fosso di Tor Tre Teste, intendendo limitare alla sola zona ad Est del Fosso di Valle Lunga le sue optazioni di Acqua Appia e Augusta. Chiedono pertanto che per il loro terreno venga ripristinata la destinazione di P.R.G. « zona industriale » con vincolo di protezione delle falde idriche, richiesta questa già accolta dal Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici.

Si controdeduce:

In seguito alla proposta dell'A.C.E.A., riportata in apposita planimetria, per la salvaguardia delle falde idriche che ridimensiona la delimitazione di tali aree, il terreno oggetto dell'opposizione secondo tale proposta non ricade più entro il limite delle zone soggette al vincolo di rispetto, ma entro il limite delle zone soggette al vincolo di protezione delle falde idriche. Si ritiene pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di destinare il terreno situato entro il p.p. destinato a zona H/2, a zona industriale per medie industrie con il vincolo di protezione delle falde idriche; tale modifica è graficizzata nella planimetria a base catastale allegata quale parte integrante al presente provvedimento. Del resto per il terreno oggetto della presente opposizione, la variante generale al P.R.G. del 17 ottobre 1967 in considerazione dell'accoglimento dell'osservazione n. 455 della A.C.E.A., ha sostituito la destinazione di H/2 con quella di zona industriale.

5) BRUNETTI OTELLO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

6) TOGNI MARIA PIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

7) PALMIERI VINCENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

8) CASALVIERI PAPAGNO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

9) BOCCA GIUSEPPE

Ricorso di contenuto identico a quello della osservazione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

10) Soc. S A P E C

L'esponente premette che nel terreno di sua proprietà su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche è edificato un capannone privo di licenza edilizia e chiede che il tracciato della nuova Via Prenestina previsto dal p.p. n. 8/L sia riportato a quello del P.R.G. 1962.

Si controdeduce:

L'osservazione non è proponibile in quanto il terreno dell'esponente ricade fuori del perimetro del p.p. n. 8/L.

11) O M A R S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

12) PLATANIA - RAMPICHINI - MADINI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

13) MARCHETTI ATTILIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

14) SCRIVA ADRIANA

L'esponente fa presente che sul terreno di sua proprietà su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche è edificato un capannone privo di licenza edilizia. Che il tracciato della nuova Prenestina previsto dal P.R.G. 8/L è diverso da quello del P.R.G. 1962 e che i singoli consorziati hanno ricorso avverso il tracciato previsto dalla variante del 17 ottobre 1967 che incideva su costruzioni esistenti.

L'esponente chiede quindi che il tracciato della nuova arteria sia pianificato in modo da non attraversare i terreni degli appartenenti al Consorzio o che in via subordinata sia ripristinato il tracciato previsto dal P.R.G. 1962; oppure che, se in ultima ipotesi fosse riconfermato il tracciato del p.p. n. 8/L, venga eliminato il vincolo di rispetto ai lati della strada.

Si controdeduce:

Si precisa che la proprietà dell'opponente non è direttamente interessata dalla sede viaria della nuova Prenestina.

Pertanto l'osservazione non dà luogo a provvedere sia perché non pertinente e sia perché il tracciato della nuova Prenestina è stato definito con variante di P.R.G. approvata con D.P. il 6 dicembre 1971 n. 4876. Tale spostamento potrà essere formalizzato solo attraverso uno strumento urbanistico di uguale valore giuridico. E' intendimento infatti dell'Amministrazione di studiare un nuovo tracciato della strada spostato più a nord in maniera da interessare un minor numero di costruzioni industriali abusive, tracciato che sarà proposto con variante di P.R.G.

15) BORINI ROLANDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

16) VALENTE AMEDEO E RENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

17) MUCCI MARIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

18) PAZI AUBER

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

19) GUIDARELLI MATTIOLI FRANCESCO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

20) TERRIBILI ERNESTO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

21) MARTINO LILIANA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

22) BRUNI LUIGI

L'esponente fa osservare che nel terreno di sua proprietà su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche, sorge un capannone privo di licenza edilizia e chiede che il tracciato della nuova Via Prenestina previsto dal p.p. n. 8/L sia riportato a quello del P.R.G. 1962.

Si controdeduce:

L'osservazione non è proponibile in quanto il terreno dell'esponente ricade fuori del perimetro del p.p. n. 8/L.

23) INCITTI MANOZZI MONTI D'ALESSIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

24) ARCIERO GUIDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

25) BRANDI VINCENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

26) CONSORZIO PROPRIETARI DI VIA DELL'OMO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

27) CAPORILLI ALFREDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

28) RAO TERESA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

29) BIANCHI ANTONIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

30) BERNARDINI FERNANDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

31) MICCI BRUNO

L'esponente fa presente che sul terreno di sua proprietà su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche è edificato un capannone privo di licenza edilizia e chiede che il tracciato della nuova Via Prenestina previsto dal p.p. n. 8/L sia riportato a quello del P.R.G. 1962.

Si controdeduce:

L'osservazione non è proponibile in quanto il terreno dell'esponente ricade fuori del perimetro del p.p. n. 8/L.

32) OLIVIERI LORENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

33) IRO S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

34) ANTONELLIANA S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

35) CITTADINI ANDREA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

36) DI FONZO GIUSEPPE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

37) SIRA S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

38) IORIZZO BENITO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

39) GRILLI PATRIZIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

40) FILIPPINI MARIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

41) DI GIALLEONARDO GABRIELE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

42) SPADONI ADRIANA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

43) IORIZZO GIOVANNI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

44) LAURENTI ERMINIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

45) SIANI APICELLA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

46) GIANNI VITTORIO e Fratelli - Via Marruvio 16

Gli esponenti chiedono lo spostamento del tracciato della nuova via di p.p. interessante il loro terreno, distinto in catasto al foglio n. 662 con le particelle nn. 20-21, parallelamente al fosso di « Tor Bella Monica » al fine di consentire l'inserimento di lotti minimi di mq. 15.000 necessari per l'insediamento di industrie nella zona, e per una migliore utilizzazione delle aree, compreso l'angolo di terreno tra il fosso e la nuova via di p.p.

Si controdeduce:

La soluzione proposta appare meritevole di accoglimento in quanto lo spostamento richiesto della strada non altera le caratteristiche viarie e urbanistiche del piano particolareggiato.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

#### 47) SOCIETA' FRATELLI FELTRINELLI

La Società esponente, proprietaria di un appezzamento di terreno di mq. 24.000 allibrato in Catasto al foglio 639 con le particelle 146-147, sul quale ha necessità di installarvi il deposito di Roma, con annessi uffici di Filiale, chiede sia la soppressione delle strade di collegamento nel tratto compreso fra il piazzale di smistamento previsto nella proprietà Montedison e la zona dei servizi a cui detta strada accedrebbe mediante sottopassaggio del raccordo ferroviario, sia la limitazione ad una fascia costante di ml. 30 della zona di verde di rispetto assoluto lungo la Via Collatina con conseguente trasformazione a parco privato vincolato, da utilizzare ai fini di parcheggio interno, della residua proprietà che verrebbe a trovarsi tra la predetta zona verde e la zona industriale, con diritto di accesso alla proprietà dalla Via Collatina attraverso opportuni passaggi nella zona verde.

La richiesta viene motivata per quanto concerne la strada suddetta, che per motivi equitativi dovrebbe semmai correre in asse al confine con la proprietà Montedison, dal fatto che appare sproporzionata come costi ed improbabile come realizzazione a causa del cavalcavia ferroviario, mentre il collegamento con la zona servizi risulterebbe più facile e naturale attraverso la Via Collatina.

Si controdeduce:

Si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di sopprimere, in considerazione del modesto numero di industrie esistenti nella zona interessata, la strada di collegamento, nel tratto compreso fra il piazzale di smistamento nella proprietà Montedison e la zona dei servizi a cui detta strada accedrebbe mediante sottopassaggio del raccordo ferroviario, in quanto si reputa sufficiente il collegamento con la zona servizi attraverso la Via Collatina.

In conseguenza è stata soddisfatta anche l'esigenza di dare accesso alla proprietà dalla Via Collatina, con un opportuno passaggio, attraverso la zona di verde di rispetto assoluto, per la quale non si ritiene possibile l'accoglimento della richiesta di trasformazione di detta fascia a parco privato vincolato.

La modifica suddetta è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

#### 48) ZILIA ARTURO - Via Filippo Maria Renazzi 20

L'esponente proprietario di un terreno di mq. 2.470, distinto in Catasto al foglio 659, particella 63, località borgata La Rustica - Tor Sapienza, destinato dal p.p. ad area di riserva per servizi generali, chiede che venga destinato a zona F1 o almeno gli sia consentita la costruzione di una casetta con orto, in considerazione che l'acquisto nel 1939 avvenne proprio per consentire all'esponente di edificarsi una casa per sé nella costituenda borgata «La Rustica».

Ciò non è avvenuto per motivi economici e contingenziali, quali la guerra e la legge per la zona industriale di Roma del 1941, che destinava il terreno a zona industriale, pur

avendo pagato, nel 1954, per una divisione del terreno da altro originariamente unito, la tassazione come area fabbricabile per casetta con orto.

Si controdeduce:

L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la destinazione del p.p. n. 8/L rispetta quella di P.R.G.

49) MONTI VINCENZO E SILVIA - Via Naiade 42

Gli esponenti, proprietari di un terreno di circa mq. 10.000, distinto in catasto al foglio n. 658 con le particelle nn. 31 e 107, con sovrastante immobile, destinato dal p.p. all'insediamento di attrezzature scolastiche (materne ed elementari) chiedono che la loro proprietà sia interamente destinata a zona industriale in quanto trovasi inserita naturalmente nel perimetro della zona per « medie e grandi industrie » del piano particolareggiato e faceva parte del comprensorio industriale di Tor Sapienza e La Rustica. Fanno presente che la destinazione del loro terreno a scuola è in contrasto con le finalità del piano particolareggiato, che debbono essere prettamente industriali, sia con le norme igieniche per la costruzione di edifici scolastici a causa della esistenza nelle immediate vicinanze di stabilimenti industriali, nocivi anche alla salute, ed infine per la sua posizione al limite della borgata La Rustica, che non si presta ad assolvere le finalità a cui è preposta e non è necessario per la esistenza nella zona F/1 secondo il p.p. n. 13/F di sei servizi per attrezzature scolastiche, materne e tre servizi per le elementari.

Si controdeduce:

L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la destinazione del p.p. n. 8/L rispetta quella variante generale al P.R.G. 1967.

50) Soc. MARIANI EUGENIO ed altri

La Società esponente, proprietaria di un terreno distinto in Catasto al foglio n. 664 con la particella n. 705, acquistato nel 1963 allorché la zona era destinata a costruzioni industriali, sul quale con licenza n. 702 del 12 marzo 1966 ha edificato uno stabilimento, chiede che venga tolto il vincolo di incostruibilità per rispetto delle falde idriche imposto dal p.p. al fine di non precludere ogni possibilità di futuro sviluppo ed ampliamento necessario per l'esistenza dell'Azienda stessa. La Società fa presente di essere stata già colpita nel 1938 da necessità di urgente trasferimento nell'attuale sede sostenendo notevoli sacrifici economici in seguito al provvedimento di esproprio dell'area sita in Via Casilina Vecchia ove sorgeva la vecchia sede della Ditta Mariani.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta data per il ricorso n. 4.

51) GIACOMO FASSI

L'esponente, proprietario di un terreno di mq. 4.500 circa, identificabile nella planimetria allegata, sul quale insiste, e una casa a due piani legittimamente costruita con licenza n. 12033 del 5 luglio 1947 e capannoni industriali, destinato dal p.p. a zona M3, chiede che venga destinato a zona L1 o F1 non avendo l'area le caratteristiche necessarie per l'edilizia scolastica, di cui il D.M. 21 marzo 1970, sia per la rete stradale che non consente il percorso a piedi casa-scuola agevole e in condizione di massima sicurezza, sia perché l'area non trovandosi in posizione baricentrica rispetto alla popolazione scolastica, spostata verso la zona di Tor Sapienza, servita già da numerose scuole, non consente un

rapido collegamento stradale, tramviario tra scuola e terreno servito, sia per le condizioni ambientali, trovandosi in mezzo ad opifici.

L'esponente osserva che quest'ultima condizione è stata peggiorata con l'adozione della variante generale al P.R.G. del 17 ottobre 1967 che ha soppresso, destinandola a zona industriale, il terreno prospiciente destinato a zona N1, e che la rimanente porzione di terreno di mq. 1.800 a destinazione industriale, non raggiungendo la superficie prescritta per la costruzione di un edificio industriale, diverrebbe inedificabile, comportando in conseguenza la necessità di una indennità di esproprio ben maggiore, da calcolarsi ai sensi dell'art. 40 della legge sulle espropriazioni, trattandosi di esproprio parziale di quella da corrispondere per aree inedificate facilmente reperibili nella zona, ed aventi migliori caratteristiche.

Si controdeduce:

L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la destinazione del p.p. n. 8/L rispetta quella della variante al P.R.G. del 17 ottobre 1967.

52) Soc. GIEFFE IMMOBILIARE a r.l. - Via Gregorio VII, 78

La Società esponente, proprietaria di un terreno di mq. 12.000 circa, distinto in catasto al foglio n. 640 con le particelle nn. 28/a-28/e, destinato parzialmente a zona per «grandi industrie» dal p.p., la cui normativa prescrive il lotto minimo di mq. 15.000, chiede che l'area venga destinata a zona per «piccole industrie e magazzini» o a zona per «medie industrie».

Si controdeduce:

In considerazione di una maggiore propensione, nella zona industriale di Roma, alla installazione di industrie di tipo medio convalidate dall'esistenza di numerose realizzazioni da parte di operatori economici, con caratteristiche proprie della media industria, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta che l'area per grandi industrie venga destinata a zona per medie industrie, senza limite di superficie per il lotto massimo, fermo restando tutti gli altri vincoli. La modifica è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

53) Soc. GIEFFE IMMOBILIARE - Via Gregorio VII, 78

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto riguarda le controdeduzioni.

54) FERRI DINO - Via Tolmino 52

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

55) LUCIANI MARIO - Via Colli della Farnesina 56

L'esponente proprietario di un terreno di mq. 53.500 circa, distinto in Catasto al foglio n. 639 con le particelle nn. 20, 21, 57, 62 e al foglio n. 640 con le particelle nn. 28, 29, 30, 90, 91, 92, destinato dal p.p. n. 8/L per la quasi totalità a strade, verde di rispetto stradale ed a servizi pubblici di quartiere, costituiti da una scuola materna, un servizio sanitario ed un servizio annonario, chiede che l'area destinata al servizio sanitario e a quello annonario sia destinata a zona M2 (servizi privati), in modo che l'esponente possa in essa edificare un pronto soccorso ed un mercato annonario traendo un profitto privato

al servizio della comunità, al fine di evitare l'esproprio totale della proprietà per ragioni di equa giustizia.

Si controdeduce:

Non si ritiene accoglibile la richiesta che l'area per i servizi sanitari o assistenziali sia destinata a zona M2 (servizi privati) in quanto tali infrastrutture hanno caratteristiche di servizio pubblico. Tali servizi pubblici sono stati introdotti per conseguire la dotazione richiesta con Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 degli standards urbanistici. La dislocazione in fregio alla parte di servizi è tale da giustificare la scelta, atteso anche il fatto che tali aree risultano poco sfruttabili per la utilizzazione industriale.

56) ROSSETTI FRANCESCO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

57) DI RAIMONDO CARLO E CESARINA

Gli esponenti, proprietari di un terreno di mq. 9.400, distinto nel Catasto al foglio n. 639 con le particelle nn. 157, 156, 155 acquistato il 10 marzo 1955 per la costruzione di uno stabilimento industriale, incluso nel piano particolareggiato con destinazione a zona per grandi industrie, considerando le modeste dimensioni del lotto, chiedono, come da planimetria allegata, la soppressione della strada di collegamento di ml. 12 di larghezza che incide tutta sul loro lotto di terreno, al confine con la Montedison, sia come tracciato che come distacchi, anche perché non indispensabile, o che questa venga spostata a cavallo tra le due proprietà.

Si controdeduce:

Si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di sopprimere la strada di collegamento, nel tratto compreso fra il piazzale di smistamento nella proprietà Montedison e la zona dei servizi cui detta strada accederebbe mediante sottopassaggio del raccordo ferroviario, sia in considerazione del modesto numero di industrie esistenti nella zona e sia in considerazione che è da reputarsi sufficiente il collegamento con la zona servizi attraverso la Via Collatina.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

58) GARUTI GABRIELLA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

59) LUCIANI MAURIZIO E LUCIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

60) LUCIANI ENRICO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 52 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

61) LUZZATTI ENRICO

L'esponente proprietario di un appezzamento di terreno di mq. 2.800 circa distinto in Catasto al foglio n. 641 con le particelle nn. 294, 295, vincolato dal p.p. a verde di protezione ai fossi, acquistato nel 1962 per il trasferimento del proprio stabilimento in seguito a licenza di sfratto per finita locazione, compreso nel comprensorio industriale di Tor Sapienza costituito con legge n. 346 del 6 febbraio 1941, premesso che senza licenza ha ivi costruito due capannoni in muratura, per i quali gli è stata notificata una ordinanza di demolizione, pur avendo sin dal 1962 richiesto la licenza per la costruzione dello stabilimento, licenza che non è stata concessa, da ultimo, per misure di salvaguardia al nuovo P.R., chiede che il terreno di sua proprietà venga restituito a zona industriale, anche parzialmente, come da planimetria allegata, al fine di salvare l'agibilità dei capannoni, unica fonte di lavoro per sé e per coloro che collaborano nell'andamento dell'azienda, cedendo gratuitamente la zona restante a protezione del fosso di Tor Tre Teste.

Si controdeduce:

L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la destinazione del p.p. n. 8/L rispetta quella di P.R.G.

62) Soc. IMMOBILIARE TIRRENA

La Società esponente, proprietaria di un terreno identificabile nella planimetria allegata, destinato nel P.R.G. a zona L1 e dal piano particolareggiato, parte a zona per l'ampliamento della stazione ferroviaria di Tor Sapienza e parte a zona M1 per servizi trasportuali e commerciali pubblici, osserva che l'ampliamento della zona ferroviaria riportato dal piano particolareggiato risulta superiore alle attuali richieste delle FF.SS. e non si prevede, né da parte delle FF.SS. né da altro Ente pubblico, la realizzazione di installazioni trasportuali o commerciali a servizio della stazione di Tor Sapienza, chiede che l'ampliamento della zona ferroviaria sia ridotto a quello richiesto dalla FF.SS. e che alla rimanente area di proprietà della Società sia ridata la primitiva destinazione di zona L1 o venga destinata a zona M2 al fine da permettere la realizzazione di installazioni trasportuali e commerciali a mezzo di iniziative private.

Si controdeduce:

Le dimensioni e l'importanza della zona industriale di Tor Sapienza - Tor Cervara sono tali da rendere necessaria la previsione di un'area di servizi pubblici in contiguità della stazione ferroviaria, quali che siano i programmi immediati delle FF. SS. Di conseguenza, l'osservazione non può essere accolta.

63) Soc. IMMOBILIARE TIRRENA

La Società esponente, chiede che la sistemazione viaria sostitutiva delle attuali vie della Cervelletta e Via di Tor Cervara, tenga in considerazione il necessario collegamento delle aree che rimangono a nord della penetrazione urbana dell'Autostrada degli Abruzzi e la restante parte del p.p. a sud di detta arteria, facendo presente che la Società concessionaria dell'autostrada ha già predisposto la reclusione che viene allegata.

Si controdeduce:

Premesso che il progetto della penetrazione dell'autostrada degli Abruzzi sino tangenziale est, prevede il proseguimento della Via di Tor Cervara tramite la Via della Cervelletta, l'opposizione appare meritevole di accoglimento in quanto il collegamento della

Via di Tor Cervara rimane assicurata mediante opere accessorie contestuali alla costruzione del predetto tronco autostradale.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

64) DE SANTIS FRANCESCO e BRUNO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

65) MOSCA JAGO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

66) PATRIZI ANGELO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67) RAMAZZI LILIANA

L'esponente premette che nel terreno di sua proprietà, su cui insiste un vincolo di rispetto assoluto delle falde idriche, è edificato un capannone privo di licenza edilizia.

Chiede che il tracciato della nuova Via Prenestina previsto dal p.p. n. 8/L sia riportato a quello del P.R.G. 1962.

Si controdeduce:

L'osservazione non è proponibile in quanto il terreno dell'esponente ricade fuori del perimetro del p.p. n. 8/L.

68) ISTITUTO RELIGIOSO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

69) VOLPINI NOEMI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

70) TINI CARLO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

71) TRONCHI VINCENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

72) VITALETTI - VANDI - DE VALERI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

73) MARTINELLI PAOLA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 67 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

74) METALMANZONI S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

75) LAURI DUILIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 67 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

76) BRACCI ALVARO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

77) KURT CONLE S.p.A.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

78) Società CAFFE' MORGANTI

La Società esponente, proprietaria dello stabilimento omonimo, situato sul terreno distinto al catasto al foglio n. 656 con le particelle nn. 169 e 172, chiede la conservazione di Via di Tor Cervara e il prolungamento della piazzuola di parcheggio in modo che possa servire gli accessi allo stabilimento in quanto la soluzione proposta dal p.p. non è sufficiente a servirli, essendo situati in posizione opposta a tale zona di parcheggio e che nell'impossibilità di spostarli dato che parte del fabbricato e una cabina dell'A.C.E.A. impediscono l'apertura di passi carrabili dalla parte dov'è prevista la piazzuola di parcheggio.

Fa presente che la Via di Tor Cervara serve per il collegamento con il centro di Tor Sapienza.

Si controdeduce:

Premesso che il progetto della penetrazione dell'autostrada degli Abruzzi sino alla tangenziale est, prevede la conservazione di Via di Tor Cervara nel tratto interessato dallo stabilimento della Società opponente, l'opposizione appare meritevole di accoglimento in quanto il collegamento della Via di Tor Cervara rimane assicurato mediante opere accessorie contestuali alla costruzione del predetto tronco autostradale.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

79) PIRILLI SAVERIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

80) FIASCHI ANNAMARIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

81) Omesso

82) RAPPÀ EMANUELE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

83) RIGUTINI R. UGO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

84) ALTIERI SILVIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 14 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

85) AMICH ANTONIETTA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 67 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

86) SETTE TONINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

87) VITULLO ANTONIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

88) BODDA BRUNO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 31 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

89) Società VOXSON S.p.A.

La Società esponente chiede che la zona di terreno di sua proprietà, distinta in catasto al foglio n. 657, con le particelle nn. 405 - 406 - 407 - 6 - 8 - 9 - 507 - 11 - 12 - 13 - 14, di mq. 3.999 circa, ove è stata realizzata una costruzione con licenza n. 1799 del 14 settembre 1967, a seguito del p.p. 4/L, destinata dal piano particolareggiato a zona per medie industrie, sia destinata a zona per grandi industrie, al fine di adeguare la sistemazione allo stato di fatto e che sulla porzione di detto terreno - già zona L1 di P.R.G. e zona per medie industrie nel p.p. 4/L, destinata dal p.p. a zona ferroviaria - venga ripristinata la destinazione a grandi industrie in quanto le FF.SS., come da loro progetto accluso, non hanno necessità di ampliarsi su tutta la zona messa a disposizione.

La Società, proprietaria anche del terreno di mq. 35.000 circa, identificabile nella planimetria allegata, sul quale dovrebbe essere realizzato un nuovo complesso industriale, attraversato da una strada di servizio industriale di p.p., chiede che detta strada venga eliminata, non risultando necessaria ai servizi dei lotti interessati in quanto circondati da strade, e che l'area passi da zona per medie industrie a zona per grandi industrie; tutto ciò chiede al fine di non ostacolare l'attività e l'espansione di una industria che attualmente dà lavoro ad oltre duemila dipendenti.

Si controdeduce:

Considerato che il piano particolareggiato 4/L, adottato il 21 dicembre 1965 ed approvato l'11 settembre 1968, presenta difformità rispetto al piano particolareggiato 8/L in

quanto questo ha destinato una maggiore area a zona ferroviaria di quanto non fosse precedentemente previsto dal p.p. 4/L, considerato che la zona con destinazione M1 prevista dal p.p. 4/L, prevista quale ampliamento della stazione ferroviaria di Tor Sapienza, è venuta di fatto ulteriormente a ridursi, com'è rilevabile dalla planimetria che definisce la sistemazione data alla stazione di Tor Sapienza dopo l'ampliamento, realizzato per collegare il Centro carni, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta nel senso di estendere la destinazione a zona per « medie industrie » sino all'effettivo limite della costituita stazione ferroviaria di Tor Sapienza.

Per quanto attiene la richiesta di eliminare la strada « flessibile » prevista dal piano particolareggiato 8/L, al fine di servire all'interno l'isolato industriale posto ad est di Via di Tor Cervara, accertata l'esattezza dell'attuale situazione proprietaria e accertato che tale isolato nei lati ovest e nord è costruito, si ritiene che la detta strada possa essere eliminata.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata sotto la lettera a) al presente provvedimento.

90) GUALDI GIULIO ed altri - *Fuori termine*

Gli esponenti propongono di destinare il 40% del loro terreno, distinto in catasto al foglio n. 655 con le particelle nn. 73 - 12 - 19, vincolato dal piano particolareggiato 8/L a parco pubblico, a zona M2, per dotare il costituendo parco di attrezzature che assicurino una maggiore godibilità del pubblico impianto, impegnandosi a cedere gratuitamente le aree di uso pubblico all'Amministrazione.

Si controdeduce:

Si ritiene non proponibile l'opposizione per la parte di terreno fuori del perimetro del piano particolareggiato 8/L, mentre per la parte interna al perimetro, interessata da una arteria di grande viabilità, non appare meritevole di accoglimento la richiesta di destinare a zona M2, la parte di terreno che secondo il P.R.G. 1965 e la variante generale al P.R.G. del 1967 è destinata a verde di rispetto alla viabilità.

91) IVONNE SENSI - *Fuori termine*

L'esponente, proprietaria di un terreno di mq. 917,50, distinto in catasto al foglio n. 638 part. nn. 90/604, destinato dal piano particolareggiato 8/L a « zona industriale artigianale », chiede che tale destinazione venga sostituita con quella di zona F1, in considerazione che l'intera striscia di terreno compresa tra Via della Formica e Via della Cicala, di cui fa parte il terreno in oggetto, è già completamente saturata da edifici residenziali.

Si controdeduce:

Viste le caratteristiche ormai acquisite della zona compresa tra Via della Formica e Via della Cicala, si considera l'osservazione meritevole di accoglimento nel senso che possa essere destinata la striscia in questione a zona F1 con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq. corrispondente alla zona R1 del limitrofo piano particolareggiato adottato n. 12 (Tor Sapienza).

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

92) MORICONI ASSUNTA ed altri - *Fuori termine*

Gli esponenti, proprietari di un terreno in Via Prenestina km. 10,00, con destinazione di P.R.G. a zona L, destinato dal piano particolareggiato, parte a sede stradale ed a verde

pubblico di rispetto e parte a M3 e M2, premettono che la maggior parte della loro proprietà fu espropriata dal Genio Militare.

Osservano che la destinazione M2 riduce l'utilizzazione dell'area da 4 mc/mq. a 2 mc/mq. e pertanto chiedono che la zona destinata a servizi privati venga trasformata in L2 ed in via subordinata chiedono che venga inserita la norma che 1/4 della cubatura venga destinata per usi sociali, assistenziali, mentre per la rimanente parte venga liberalizzata l'utilizzazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 15-1/b delle norme di attuazione del P.R.G., considerato che Ha. 10,00 sono destinati dal piano particolareggiato a zona M3 e pertanto gli esponenti non comprendono la necessità di una ripetizione nell'ambito dei servizi privati.

Si controdeduce:

Considerato che il lotto degli oppositori è vincolato allo studio planivolumetrico d'insieme che dovrà essere approvato dagli organi tecnici comunali e soggetto a convenzione, che in sede di definizione di tale studio planivolumetrico saranno definiti gli elementi quantitativi in merito alla domanda e alle possibili offerte di servizi legati alla zona industriale, si rimanda in sede di esame dello studio planivolumetrico la possibilità di accogliere parzialmente la richiesta degli oppositori che almeno il 50% della cubatura afferente alla zona M2 debba avere destinazioni sportive, assistenziali, ricreative e culturali.

93) S.p.A. PRENERO - *Fuori termine*

La Società esponente si oppone al p.p. n. 8/L che ha modificato la destinazione di una fascia del terreno di sua proprietà da zona L1 a «verde di rispetto assoluto della viabilità».

Chiede che venga ripristinata la precedente destinazione del P.R.G. 1965 di «attività industriali grandi e medie».

Si controdeduce:

Non si considera l'opposizione meritevole di accoglimento in quanto la fascia di «verde di rispetto assoluto della viabilità» della profondità di ml. 50 dall'asse della nuova Prenestina, costante lungo tutto lo sviluppo della zona industriale, è stata prevista per la necessaria protezione dell'importante infrastruttura.

Il tracciato previsto dal P.R.G. 1965 del resto lasciava tra le proprietà fronteggianti e la nuova Prenestina dei relitti industriali che nel rispetto dei distacchi e delle inclinate, sarebbero comunque risultati incostruibili.

94) CIAMEI ELIGIO - *Fuori termine*

L'esponente si oppone al p.p. n. 8/L in relazione al previsto allargamento della Via Staderini sul lato sinistro a partire dalla Via Prenestina.

Fa presente che in tal modo l'azienda viene danneggiata per una fascia che interessa l'intero fronte della proprietà su cui insiste il reparto produzione.

Si controdeduce:

La Via Staderini esistente è conforme alle previsioni della tavola 3 - Rete viaria del p.p. 8/L mentre risulta difforme il tracciato disegnato nella tavola 2 catastale dello stesso p.p. con conseguente interessamento dell'edificio industriale esistente.

Pertanto l'opposizione appare meritevole di accoglimento nel senso di uniformare alle previsioni della tavola 3 le prescrizioni della tavola 2 del detto piano particolareggiato 8/L.

95) Soc. r.l. F.LLI ANTONELLI - *Fuori termine*

La Società esponente, proprietaria di un terreno distinto in catasto al Foglio n. 641 con le particelle nn. 336-462 destinato dal P.R.G. 1965 a zona L1 (attività industriali grandi e medie), sul quale ha edificato con regolare licenza n. 165/D del 1964, uno stabilimento industriale attualmente in funzione, chiede che la destinazione di p.p. a zona incostruibile con vincolo di rispetto delle falde idriche, venga sostituita con quella di zona industriale per medie industrie al fine di cautelare il regolare proseguimento dell'attività dell'azienda e del lavoro degli operai.

Si controdeduce:

In seguito alla proposta dell'A.C.E.A. per la salvaguardia delle falde idriche, che ridimensiona la delimitazione di tali aree, il terreno oggetto dell'opposizione, secondo tale proposta, non ricade più entro il limite delle zone soggette al vincolo di rispetto, ma entro il limite delle zone soggette al vincolo di protezione delle falde idriche. Si ritiene pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di destinare il terreno destinato a H2, sul quale l'esponente ha costruito uno stabilimento industriale con regolare licenza, a zona industriale per medie industrie con il vincolo di protezione delle falde idriche; tale modifica sarà formalizzata in apposita planimetria. Del resto per il terreno oggetto della presente opposizione la variante generale al P.R.G. del 17 ottobre 1967, in considerazione dell'accoglimento dell'osservazione n. 455 dell'A.C.E.A., ha sostituito la destinazione di H2 con quella di zona industriale.

La modifica suddetta è graficizzata nella planimetria catastale allegata alla lettera a) e al presente provvedimento.

96) GIULIO C. PASQUALI COLUZZI - *Fuori termine*

L'esponente chiede l'annullamento della norma che stabilisce il lotto minimo di 5.000 mq. relativamente ad un terreno di sua proprietà per il quale ha fatto richiesta di una licenza edilizia.

Si controdeduce:

Si propone di accogliere l'osservazione modificando la dizione dell'ultimo comma degli articoli 2 e 3 e del penultimo comma dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato 8/L come appresso:

« Si può derogare riguardo alla dimensione minima del lotto, che comunque non potrà avere area minore di mq. 2.000 nel caso che questo sia stato acquistato prima della data di azione del p.p. ».

All'atto della richiesta della licenza dovrà essere esibito atto di acquisto con relativo frazionamento dal quale inequivocabilmente si evinca che la conformazione di fatto e di diritto del lotto sia stata acquisita precedentemente alla data di adozione del piano particolareggiato.

97) PIETRO D'AGAPITO - *Fuori termine*

L'esponente, proprietario di un terreno distinto in catasto al foglio n. 639 part. n. 137 comprendente una casa di civile abitazione, si oppone alla destinazione a « servizi pubblici di quartiere » che il piano particolareggiato ha stabilito nella sua proprietà.

Chiede che venga estesa la zona F1 fino a comprendere il terreno in questione.

Si controdeduce:

Viste le caratteristiche ormai acquisite della zona compresa tra Via della Formica e Via della Cicala, si considera l'osservazione meritevole di accoglimento nel senso che possa essere destinata la striscia in questione a zona F1 con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq. corrispondente alla zona R1 del limitrofo piano particolareggiato adottato n. 12/F (Tor Sapienza).

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata con la lettera a) al presente provvedimento.

98) D'AGAPITO ANGELO - *Fuori termine*

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 97 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

99) D'AGAPITO DOMENICA - *Fuori termine*

Ricorso di contenuto identico a quello dell'opposizione n. 97 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

b) di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti ed i documenti facenti parte del piano nonché le opposizioni ed osservazioni presentate e la presente deliberazione recante le controdeduzioni.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la ratifica della suestesa deliberazione: la ratifica viene approvata all'unanimità.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - A. DI SEGNI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: B. CAZORA - F. CASTIGLIONE

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

REGIONE LAZIO  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale che si rilascia a  
Roma, il 19 MAG. 1980

Da integrare con le modifiche, integrazioni,  
raccomandazioni  di cui alla  
D.G.R. 962 del 21.3.79



IL FUNZIONARIO

*Fabimelli*

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11 NOV. 1973  
al 25 Nov. 1973 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 14 NOV. 1973

Dal Campidoglio, li 26 Nov. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

St. R. Malasomma

Non pervenuta pronuncia di annullamento da parte della Sezione Sez. Dec. Campidoglio, Comune di Roma entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Li, 5 Dic. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

St. R. Malasomma

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 5 Dic. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

St. R. Malasomma